

## **OGGETTO: PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2010**

Spett/le impresa,

la informiamo che, a seguito di un controllo dei nostri archivi informatici, la Sua posizione **non risulta in regola** con il **versamento del diritto annuale 2010**, dovuto dalle imprese iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata la sede e/o l'unità locale.

Il pagamento del diritto annuale 2010 doveva essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine ordinario del **16 giugno 2010 (6 luglio)** per le imprese soggette alla proroga dei termini per studi di settore di cui al D.P.C.M. 10.06.2010). Fanno eccezione le società con proroga di approvazione del bilancio (termine ordinario **16 luglio**) e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Per le imprese o le unità locali di nuova iscrizione il termine di versamento scade una volta decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese o di annotazione all'Albo delle imprese artigiane.

Si invita codesta impresa a verificare se tale versamento è stato eseguito ed eventualmente a darne comunicazione all'Ufficio delle Entrate come sotto indicato, oppure ad effettuare il versamento del diritto mancante avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** (entro un anno dal termine ordinario di versamento sopra indicato) per regolarizzare la posizione e versare pertanto una sanzione in misura ridotta al 6% rispetto a quella ordinaria del 30%.

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto - **cod. trib. 3850** – per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **cod. trib. 3851** – e per la sanzione ridotta – **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale “**TA**” e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo **l'anno della violazione (2010)** .

Si consiglia comunque di contattare preventivamente l'ufficio sotto indicato per conoscere gli importi da versare con modello F24 e qualsiasi ulteriore informazione al riguardo. Si ricorda inoltre che sul sito internet [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it) nella sezione Diritto annuale vi è una guida completa al versamento del diritto annuale 2010, con un foglio di calcolo per la liquidazione del diritto dovuto, ed anche un foglio di calcolo per il ravvedimento operoso.

Nei casi di tardivo o omesso versamento – se non si provveda alla sua regolarizzazione tramite l'istituto sopra descritto - sarà comminata una **sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 come modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006 (testo integrale presente sul sito).

Ricordiamo infine che, ai sensi del comma 35 dell'art. 24 della Legge n. 449/97, l'avvenuto versamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro delle imprese. Pertanto in caso di mancato o incompleto pagamento del diritto annuale dovuto da parte dell'impresa la certificazione risulterà bloccata.

Per tutte le informazioni rivolgersi a: **Ufficio delle entrate** della Camera di commercio sita in Taranto al V.le Virgilio n. 152 c/o Cittadella delle imprese – tel. 099/7783150-7783129 - fax 099/7783042 - e-mail: [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it),

Taranto, dicembre 2010

Il Segretario generale f.f.  
dr. Francesco De Giorgio